

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 16590/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 16590 del 2022, proposto da Francesco Di Lisa, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Marchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Diego Gallinelli, non costituito in giudizio;

Matteo Pelliccia, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Di Pasquali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento, previa sospensiva, ovvero concessione di idonea misura cautelare, anche, in via monocratica, ex art. 56 c.p.a.:

- del provvedimento, mai comunicato al ricorrente né da questi altrimenti

conosciuto e, quindi, di estremi ignoti, con il quale la “Commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta” di cui all'art. 7 del Decreto del Ministero dell'Istruzione 9.11.2021, n. 326, ha predisposto i quesiti e le risposte della prova scritta del concorso anzidetto, limitatamente ai quesiti numero 31 (rectius, numero 18) e numero 45;

- della nota del Dirigente del Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e di Formazione del Ministero dell'Istruzione del 15.11.2022, prot. n. 0039928.15-11-2022, recante “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e II grado - D.D. n. 499/2020 e DD. n. 23/2022 - Quesito errato n. 31, classe di concorso A021: ‘La prima scuola di pensiero geografico che fa dipendere l'organizzazione territoriale e produttiva di una determinata regione dalle relazioni e dai legami verticali tra natura e gruppi umani presenti nella regione stessa è:’”;

- del provvedimento della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (Ufficio IV - Personale Scolastico, Formazione e Aggiornamento del Personale della Scuola, Innovazione Tecnologica nelle Scuole) del 21.11.2022, prot. n. R.0001884.21-11-2022, pubblicato sul sito web istituzionale della richiamata Amministrazione in data 21.11.2022;

- della nota della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (Ufficio IV - Personale Scolastico, Formazione e Aggiornamento del Personale della Scuola, Innovazione Tecnologica nelle Scuole) del 1°.12.2022, prot. n. 0047669.01-12-2022, pubblicato sul sito web istituzionale della richiamata Amministrazione in data 1.12.2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Matteo Pelliccia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, nella limitata cognizione cautelare e salvo ogni approfondimento in sede di merito, non appare comprensibile la scelta dell'amministrazione, in relazione al "Quesito errato n. 31", di *"procedere al ricalcolo dei punteggi delle prove stesse, al fine di assegnare due punti a coloro che hanno risposto correttamente alla domanda, selezionando l'opzione di risposta caricata in piattaforma alla lettera d), sottrarre due punti ai candidati che hanno scelto come risposta voci corrispondenti a quelle caricate in piattaforma alla lettera a) e lasciare invariato il punteggio nel caso siano state scelte le restanti opzioni di risposta e nel caso di risposta non data"*, considerando che la prassi prevalente della stessa amministrazione appare nel senso di riconoscere in ogni caso 2 punti nell'ipotesi di quesiti che risultino inesatti, in conseguenza del fatto che, nel caso da ultimo citato, il quesito è stato comunque formulato erroneamente e la relativa somministrazione al candidato lo priva della possibilità di rispondere ad un quesito formulato correttamente;

Ritenuto di dover richiedere all'amministrazione una specifica relazione, valutabile ex art. 64 c.p.a., in ordine a: (i) le vicende afferenti al quesito la cui revisione appare aver comportato la rideterminazione del punteggio della prova scritta del ricorrente, vanificando il risultato positivo dell'esame orale a cui nel frattempo lo stesso era stato ammesso; (ii) la sussistenza di ragioni di interesse pubblico per l'intervento in autotutela; (iii) le contestazioni mosse dal ricorso al quesito n. 45 somministrato al ricorrente; (iv) la pubblicazione o meno e in che data della graduatoria definitiva successiva agli atti impugnati;

Ritenuto altresì di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di

tutti i soggetti controinteressati che hanno partecipato con esito favorevole alla procedura da cui è stato escluso l'odierno ricorrente, integrazione che dovrà essere effettuata da quest'ultimo mediante notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di quanto disposto da questa Sezione con l'ordinanza n. 836/2019;

Ritenuto infine di poter accogliere la domanda cautelare alla luce del *fumus boni iuris* illustrato nel primo capoverso della presente ordinanza nonché dell'entità del pregiudizio già subito dal ricorrente, ossia la risoluzione del contratto di lavoro dallo stesso stipulato, con fissazione dell'udienza di merito al 9 maggio 2023.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), accoglie l'istanza cautelare, sospende l'efficacia degli atti impugnati, dispone l'integrazione del contraddittorio e le misure istruttorie nei termini di cui in motivazione.

Fissa l'udienza di merito al 9 maggio 2023.

Le spese verranno disposte al definitivo esito del giudizio anche in considerazione del comportamento delle parti nelle more dell'udienza di merito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Caputi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO